



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Oggetto: Conversione del “Decreto sviluppo”: novità concernenti turismo, SCIA, SISTRI.

Diritto di superficie su aree inedificate e su aree già occupate da edificazioni esistenti

Sono stati anzitutto soppressi i primi tre commi dell’art. 3, che prevedevano **nuove disposizioni in materia di demanio marittimo**, con l’istituzione del **diritto di superficie di durata ventennale**.

Continua dunque ad avere applicazione la norma di cui all’art. 1, comma 18, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, secondo cui il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data: dopo di che, vigendo il divieto di proroga automatica delle concessioni, dovuto all’applicazione della Direttiva servizi, le concessioni medesime dovranno essere rimesse a bando.

Quanto ai Distretti, questi vengono ora definiti “turistici” e non più “turistico – alberghieri”, come la Confesercenti aveva chiesto. Inoltre, la delimitazione dei Distretti sarà effettuata dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi.

Modifiche all’art. 19 della legge n. 241/90

L’art. 19 della legge n. 241/90, recante la disciplina della SCIA, è stato nuovamente modificato. Ve ne riportiamo l’ultima versione, come risultante dalle cennate modifiche.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le

costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, **ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica**; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
- 4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.
5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- 6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.

La modifica del primo comma dell'art. 19 consente la presentazione della SCIA mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, (ma) ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica.

La norma va letta nel combinato disposto con la modifica introdotta dal successivo art. 6 del DL n. 70, come convertito dalla legge n. 106.

In particolare, il relativo comma 2, lettera f-bis), dopo il comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, inserisce i seguenti commi:

«3-bis. **Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa**, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, **il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta**, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, **al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie».

Orbene, come è noto, l'art. 2, comma 2, del DPR n. 160/2010, recante la disciplina degli Sportelli Unici per le attività produttive, stabilisce che **le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Ciò valeva dal 29 marzo per i procedimenti soggetti a SCIA, dal 29 settembre anche per i procedimenti soggetti ad autorizzazione.

Come è noto, con lettera del 25 marzo 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione normativa ha chiarito che, **anche dopo il 29 marzo, nei Comuni che ancora non sono in grado di operare in modalità telematica nulla osta alla presentazione della documentazione secondo le tradizionali modalità cartacee.**

Il senso della lettera è stato poi confermato dal DL 70, laddove prevedeva che la SCIA, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento. Ora, la legge di conversione aggiunge che la documentazione cartacea può essere presentata, in alternativa

all'invio telematico, ma ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica.

Ma l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica (pur tenendo presente la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che – al di là del valore politico – non può modificare il senso di una disposizione di legge), per i procedimenti soggetti a SCIA è già comunque un obbligo. Dunque, come vanno lette le nuove disposizioni?

A nostro avviso, fatte salve le situazioni inerenti i Comuni che hanno accreditato i propri SUAP e tutti quelli per i quali agiscono in delega i SUAP delle camere di commercio, **la norma che prevede la nomina del commissario ad acta è funzionale a raggiungere il numero completo dei SUAP atti a ricevere la documentazione in modalita' esclusivamente telematica.**

Nel frattempo, sarà indispensabile l'approvazione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, cui è demandata l'individuazione delle eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina (deroghe, aggiungiamo noi, che potrebbe riguardare la possibilità di utilizzo transitorio dell'invio della documentazione in modalita' cartacea).

SISTRI

L'art. 6, comma 2, lettera f-octies), stabilisce che, al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, non può essere antecedente al 1° giugno 2012.

Detta norma prevede che “Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti”.

Ne consegue che **le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti, ivi comprese le imprese ed enti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cioè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno) potranno contare su un periodo supplementare per l'operatività del SISTRI, tale che il relativo termine sarà differito, dal 2 gennaio 2012, quanto meno fino al 1° giugno 2012.**

Durante detto periodo i soggetti interessati rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e cioè alla tenuta e compilazione dei formulari di trasporto e dei registri cartacei.